



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

13998/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO:
revocatoria ex artt. 64
l.fall. e 67, co. 1, nn. 1
e 2 l.fall.

SEZIONE PRIMA CIVILE

CONTRIBUTO UNIFICATO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	PROTO	Presidente	R.G.N.7774/04
Dott. Aniello	NAPPI	Consigliere	
Dott. Renato	BERNABAI	Consigliere	Cron. 13998
Dott. Luciano	PANZANI	Cons. Rel.	Rep. 3738
Dott. Luigi	SALVATO	Consigliere	Ud. 24/4/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO IMPRENORI S.P.A., in persona del curatore dott. Giuseppe Ugo, elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago 8, presso l'avv. Stanislao Aureli, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Bruno Inzitari del foro di Milano, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

VENETO BANCA s.c.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Flavio Trinca, elettivamente domiciliato in Roma, via Lima 48, presso l'avv.prof. Giorgio Meo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.prof. Gaetano Presti del foro di Milano, giusta

971
2008



delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3005/2003 del 7.11.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/4/05 dal Relatore Cons. Luciano Panzani;

Udito l'avv. Bruno Inzitari per la curatela ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito l'avv. Giorgio Meo per la controricorrente, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Schiavon, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento di Imprenori s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Banca Popolare di Asolo e Montebelluna per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 64 l.fall. e, in subordine, dell'art. 67, 1 co., n. 1 e 2, l.fall. dei negozi asseritamente solutori con cui la banca aveva trattenuto la somma di sette miliardi di lire ricavata dalla vendita, su incarico di Imprenori, di titoli di stato di proprietà di quest'ultima ed utilizzata per la parziale estinzione del debito che la s.r.l. Alval aveva nei suoi confronti.



Nel costituirsi in giudizio la banca eccepiva che non si era trattato di negozi solutori e che mancava il carattere della gratuità trattandosi di garanzie fideiussorie e pignoratorie.

Il Tribunale in composizione monocratica, dichiarava l'inefficacia dei pagamenti e condannava la banca alla restituzione delle somme percepite oltre interessi, anche anatocistici. Premesso che la complessa operazione si era tradotta nell'alienazione di titoli di Stato per circa 7 miliardi di lire su mandato di vendita di Imprenori; che le somme erano state versate dalla banca sul conto corrente di quest'ultima; che, sempre su incarico di Imprenori, la banca aveva accreditato le somme sul conto corrente della Alval, indebitata verso la banca per oltre dieci miliardi, così riducendo l'indebitamento nei suoi confronti, il Tribunale affermava che la vendita ed il successivo utilizzo del ricavato andavano guardati, trattandosi di azione revocatoria, dal punto di vista del solvens, e dovevano essere qualificati come atti a titolo gratuito perché la Imprenori non ne aveva tratto vantaggi di sorta. In particolare nessun vantaggio poteva essere individuato nel fatto che Alval fosse partecipata da Imprenori, trattandosi di impresa ormai decotta, onde i versamenti fatti sul conto corrente di quest'ultima



avevano avuto l'unica funzione di soddisfare la banca. Né rilevava che inizialmente i titoli fossero gravati da pegno a favore della banca a garanzia dell'esposizione debitoria di Alval, perché l'esecuzione dell'ordine di vendita dei titoli aveva fatto venir meno il requisito dello spossessamento ex art. 2786 c.c. e quindi la garanzia.

La Corte di appello di Milano con sentenza 7.11.2003 accoglieva l'appello della Veneto Banca s.c.r.l., nel frattempo succeduta alla Banca Popolare di Asole e Montebelluna, respingendo le domande tutte proposte dalla curatela. Osservava la Corte anzitutto che era infondata la tesi della banca appellante secondo la quale i pagamenti sarebbero stati effettuati non dalla Imprenori, ma dalla Alval, perché quest'ultima era in situazione di totale impotenza economica ed il suo conto corrente era di fatto bloccato e gestito unicamente al rientro, con la conseguenza che i versamenti effettuati sul conto non potevano ritenersi effettuati in suo favore, ma direttamente a favore della banca.

I pagamenti in questione non potevano peraltro ritenersi fatti a titolo gratuito e come tali revocabili ex art. 64 l.fall. in quanto eseguiti, sino alla concorrenza dell'importo di lire 4.500.000.000 in



adempimento della fideiussione assunta da Imprenori in favore di Alval in data 25.9.1991. Tale garanzia era pienamente valida sia dal punto di vista sostanziale, risultando l'indicazione della cifra massima garantita, sia dal punto di vista dell'opponibilità alla curatela in quanto fornita di data certa anteriore al fallimento. Ne derivava che essa era stata posta in essere in epoca anteriore al periodo sospetto sia ex art. 64 che 67 l.fall.

Non era poi fondata l'eccezione della curatela secondo la quale il pagamento in questione non poteva essere riferito alla fideiussione perché si trattava di pagamento effettuato prima che fosse scaduta l'obbligazione del debitore principale non essendo stato revocato il fido concesso dalla banca ad Alval. Osservava la Corte di merito che il fideiussore aveva interesse a pagare prima della scadenza dell'apertura di credito o prima della revoca del fido, interesse da individuarsi nell'utilità di provvedere all'estinzione del debito prima che si verificasse un ulteriore deterioramento della situazione di Alval che l'avrebbe esposta ad obblighi ancora più gravosi.

Aggiungeva la Corte d'appello che l'intero pagamento di sette miliardi di lire era stato effettuato in esecuzione della garanzia pignorizia costituita da



Imprenori il 27.9.1991 a fronte dell'apertura di credito concessa ad Alval. Anche in questo caso l'atto di costituzione del pegno era munito di data certa anteriore al fallimento e conteneva sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa, vale a dire dei titoli di credito gravati dal pegno.

Non era fondata la tesi della curatela secondo la quale la banca aveva rinunciato al pegno evitando di revocare il fido concesso ad Imprenori per non suscitare allarme negli altri creditori, optando invece per una vendita consensuale dei titoli da parte di Imprenori e per il versamento del ricavato dapprima sul conto corrente di Imprenori e poi su quello di Alval. Ad avviso della Corte vi era stato soltanto un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 2797 c.c. sulle modalità di realizzazione del pegno diverse da quelle previste dalla norma. L'esecuzione di tale accordo non significava rinuncia alla garanzia e allo spossessamento derivante dal pegno.

La circostanza che le somme fossero transitate dapprima sul conto corrente di Imprenori e poi su quello di Alval non comportava la costituzione di un nuovo ed autonomo diritto di Imprenori sulle somme rinvenienti dalla vendita dei titoli perché si trattava soltanto di modalità di contabilizzazione dell'operazione, tanto



più che Imprenori era esposta verso la banca per 4 miliardi, sì che l'accredito del ricavato dalla vendita non comportava effettiva disponibilità del denaro.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione la curatela del Fallimento Imprenori s.p.a. articolando tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso la Veneto Banca.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. All'esito dell'udienza odierna la curatela ha depositato note di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 64 e 67 l.fall. in relazione agli artt. 1180, 1185, 1944 c.c. nonché difetto e contraddittorietà della motivazione relativa alla qualificazione del pagamento effettuato da Imprenori ante tempus, prima dell'esigibilità della garanzia.

La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che il fideiussore potesse pagare prima della scadenza dell'obbligazione garantita, che non si era verificata perché ancora non vi era stata la revoca dell'affidamento concesso ad Alval né l'apertura di credito era scaduta. Prima della scadenza dell'obbligazione garantita non poteva ritenersi sorta l'obbligazione del fideiussore.

Il pagamento effettuato dal fideiussore prima di tale



momento pertanto sarebbe atto lecito, ma dovrebbe essere qualificato come adempimento spontaneo del terzo, privo di causa se non quella gratuita di favorire l'arricchimento e dare un vantaggio all'accipiens.

Inoltre il debito di garanzia non era attuale e non era liquido, perché per le particolari caratteristiche dell'apertura di credito esso era suscettibile di venir azzerato o fortemente ridotto per effetto degli ulteriori atti di utilizzazione della provvista o rimesse che avrebbero potuto essere compiuti. Non ricorreva pertanto l'ipotesi disciplinata dall'art. 1185 c.c. che consente il pagamento anticipato di un debito sottoposto a termine, ma poteva trovare soltanto applicazione l'art. 1180 c.c. che disciplina l'adempimento del terzo quale atto compiuto spontaneamente, circostanza quest'ultima che non avrebbe fatto venir meno la gratuità dell'atto.

Con il secondo motivo la curatela ricorrente deduce violazione degli artt. 64 e 67 l.fall. in relazione agli artt. 1180, 1185, 2786 e 2797 nonché difetto e contraddittorietà della motivazione con riferimento ad un punto decisivo della controversia, relativo alla qualificazione degli atti di disposizione della cosa data in pegno da parte della garante Imprenori ante



tempus e prima dell'esigibilità della garanzia.

Nell'affermare che la decisione della banca e di Imprenori di addivenire ad una vendita consensuale dei titoli, il cui ricavato era stato accreditato prima sul conto corrente di Imprenori e poi su quello di Alval, costituiva null'altro che un accordo in ordine alle modalità di realizzazione del pegno, consentito dall'art. 2797 c.c. in deroga alla disciplina di legge, la Corte d'appello avrebbe trascurato che il pagamento effettuato dal garante prima della scadenza dell'obbligazione garantita non era qualificabile come adempimento in forza della garanzia, ma soltanto come adempimento spontaneo del terzo, privo pertanto di connessione causale con il pegno e revocabile quale atto a titolo gratuito.

La Corte di merito inoltre avrebbe confuso l'accordo sulle modalità di realizzazione del pegno, che può avvenire ai sensi dell'art. 2797 c.c., dalla deroga che nel caso concreto vi era stata in ordine ai presupposti, ai principi ed alle regole che sono indispensabili perché la vendita dei beni dati in pegno e la soddisfazione del creditore garantito sul ricavato possano definirsi quale realizzazione del diritto di pegno. La deroga consentita riguarda le modalità della vendita, altrimenti vincolate al pubblico incanto a



mezzo di persona autorizzata; si sarebbe dovuto invece provvedere all'intimazione formale al debitore con il rispetto del termine di cinque giorni per consentire a quest'ultimo, cioè Alval, di provvedere. L'intimazione rende esigibile il credito e la garanzia; il termine dilatorio consente al debitore o al terzo datore di pegno di contestare il credito o la garanzia prima che il bene possa essere venduto e prima che il credito possa essere soddisfatto.

La deroga a queste forme avrebbe comportato un accordo per il soddisfacimento del credito della banca al di fuori della garanzia pignoratizia. La vendita consensuale era anzi avvenuta in modo tale da far venir meno lo spossessamento in favore della banca e quindi il pegno.

Con il terzo motivo la curatela deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, relativo alla revocabilità ex art. 67, primo comma, nn. 1 e 2 l.fall. del pagamento di 7 miliardi di lire effettuato da Imprenori.

Ricorda la ricorrente di aver proposto domanda di revoca in via subordinata ai sensi dell'art. 67, primo comma, nn. 1 e 2 l.fall. sotto il profilo della notevole sproporzione (art. 67, co. 1, n. 1) tra la prestazione eseguita dal terzo solvens e il vantaggio



da questi ottenuto, limitato alla surrogazione ex lege nei diritti del creditore soddisfatto verso il debitore principale. Il pagamento inoltre poteva essere qualificato come pagamento anormale, ex art. 67, co. 1, n. 2, perché la banca non aveva provveduto ad escutere né la fideiussione né il pegno; perché l'obbligazione garantita non era scaduta; perché neppure i titoli oggetto del pegno erano scaduti; perché Imprenori a sua volta era indebitata verso la banca per oltre 4 miliardi; perché la fideiussione era limitata all'importo di 4,5 miliardi ed il pegno era estinto.

Lamenta la ricorrente che la Corte non abbia esaminato le domande subordinate, limitandosi ad osservare che ogni azione revocatoria era preclusa dovendo i pagamenti essere ricollegati alla fideiussione stipulata oltre i termini del periodo sospetto.

2. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La Corte d'appello ha ritenuto che il pagamento effettuato dalla società fallita andasse riferito alla sua qualità di fideiussore della debitrice principale Aval a fronte dell'apertura di credito concessa a quest'ultima dalla banca controricorrente. Ed ha osservato che non era rilevante quanto sostenuto dalla curatela, e cioè che il debito di Aval nei confronti della banca non era ancora scaduto perché l'apertura di



credito non era stata revocata né era decorso il termine di concessione dell'affidamento, ~~perché~~ il fideiussore Imprenori poteva pagare ancor prima della scadenza del credito garantito, in esecuzione dell'impegno assunto, sussistendo in tal senso un suo interesse ad evitare gli oneri conseguenti all'ulteriore e prevedibile deterioramento della situazione di Aval.

Tali conclusioni sono contestate dalla curatela perché prima della scadenza dell'obbligazione garantita non poteva ritenersi sorta l'obbligazione del fideiussore e perché il pagamento così effettuato non avrebbe potuto essere riferito alla fattispecie disciplinata dall'art. 1185 c.c., che ammette il pagamento del terzo prima della scadenza del termine, trattandosi nella specie di credito illiquido, oltre che non scaduto, ma soltanto a quella regolata dall'art. 1180 c.c. Si sarebbe trattato cioè dell'adempimento spontaneo da parte del terzo, come tale lecito ma costituente pur sempre atto a titolo gratuito perché svincolato dalla causa fideiussoria.

In proposito va anzitutto osservato che non risponde a verità, come riconosciuto dalla stessa curatela nella memoria ex art. 378 c.p.c., che l'obbligazione del fideiussore non venga ad esistenza prima della scadenza



dell'obbligazione garantita. Da un lato in senso contrario milita la stessa lettera dell'art. 1957 c.c. che dispone che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale", con ciò indicando che l'obbligazione sorge anteriormente. Dall'altro in questo senso si è espressa la giurisprudenza di questa Corte con riferimento all'azione revocatoria ordinaria di atti di disposizione compiuti dal fideiussore prima della scadenza di tale obbligazione, affermando, proprio in un caso in cui l'obbligazione garantita nasceva da un rapporto di apertura di credito, che "l'insorgenza del credito nei confronti del fideiussore va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione " (Cass. 27.6.2002, n. 9349; Cass. 19.10.2006, n. 22465).

Va di conseguenza sottolineato che il pagamento effettuato da Imprenori non può essere considerato come privo di causa e scisso dalla fideiussione prestata dalla società poi fallita, perché effettuato a fronte di un credito in ipotesi ritenuto illiquido e non esigibile, posto che con esso il fideiussore adempiva pur sempre un debito proprio, rispetto al quale egli



era obbligato solidale con la debitrice principale.

Va aggiunto che il pagamento del debito, in ipotesi illiquido e non esigibile, ma accettato dal creditore, è stato ritenuto nel caso in esame dalla Corte d'appello, con motivazione adeguata, come rispondente all'interesse del fideiussore, che intendeva pagare per evitare un ulteriore peggioramento della sua situazione, anche soltanto in conseguenza dell'ulteriore decorso degli interessi, a fronte del progressivo deterioramento della posizione del debitore principale, sì che anche sotto questo profilo deve escludersi che si possa parlare di atto a titolo gratuito.

Va infine rilevato che, come ha eccepito la banca controricorrente, la sentenza impugnata ha rilevato preliminarmente che la debitrice principale Alval si era venuta a trovare in una situazione di totale impotenza economica e che il conto corrente presso la banca era "di fatto bloccato e gestito unicamente al rientro", con la conseguenza che i versamenti sullo stesso effettuati non potevano ritenersi fatti in favore della debitrice, ma costituivano pagamenti nei confronti della banca. Su tali affermazioni in fatto della Corte d'appello non solo non è stata svolta impugnazione, ma la curatela ha espressamente



riconosciuto che il conto era bloccato al rientro.

La Corte d'appello ha dunque accertato in fatto che la società Aval, beneficiaria dell'apertura di credito in conto corrente, non poteva operare sul conto, accertamento che dal punto di vista giuridico comporta la revoca di fatto del fido concesso, posto che ai sensi dell'art. 1843 c.c. tratto fondamentale del contratto di apertura di credito è la facoltà dell'accreditato di utilizzare più volte la provvista, ripristinando la disponibilità con successivi versamenti. Tanto nel caso di revoca dell'affidamento quanto nel caso del c.d. conto bloccato viene meno il diritto dell'accreditato di avvalersi della provvista creata con la concessione del credito. In entrambi i casi, inoltre, l'accreditato è tenuto alla restituzione del debito derivante dai precedenti atti di utilizzo della provvista, restituzione che nel caso del conto bloccato discende dalla circostanza che, come accertato dalla Corte d'appello, il conto rimane aperto soltanto al fine di consentire il rientro e dunque l'estinzione del debito.

Se dunque il conto corrente di Alval era bloccato e gestito unicamente al rientro, viene meno il presupposto stesso del ragionamento seguito dalla curatela perché l'apertura di credito doveva ritenersi



revocata ed il debito relativo era quindi liquido, corrispondendo all'ammontare risultante dal saldo di conto corrente, e scaduto. I pagamenti effettuati da Imprenori non potevano pertanto in alcun modo essere qualificati come atti a titolo gratuito.

3. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

La ricorrente ha sostenuto che la Corte d'appello, nel ritenere che l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati da Imprenori non fosse revocabile ex art. 64 l.fall. perché effettuato in esecuzione del pegno sui titoli concesso dalla fallita società nel 1991 e dunque in data antecedente il periodo sospetto, avrebbe trascurato anzitutto che tali pagamenti non potevano essere riferiti alla garanzia concessa a fronte dell'apertura di credito rilasciata dalla banca in favore di Alval, perché il credito relativo non era né liquido né scaduto.

In proposito è sufficiente richiamare i rilievi già formulati con riferimento al primo motivo di ricorso per concludere per l'infondatezza di tale tesi.

Più specificamente la ricorrente ha sostenuto che, per le modalità con cui era avvenuta la realizzazione dei titoli di Stato gravati dal pegno, vale a dire una vendita consensuale attuata dalla banca su incarico di Imprenori con successivo accredito del ricavato



dapprima sul conto corrente della società fallita e poi, con ulteriore disposizione di quest'ultima, sul conto corrente di Alval, dove la somma era andata a decurtazione dell'esposizione debitoria di tale società verso la banca, non vi era stata realizzazione del pegno. Anzi avendo acconsentito alla vendita, la banca aveva perso la disponibilità della cosa oggetto del pegno che, venendo meno lo spossessamento, si era estinto.

Era pertanto questione di un pagamento effettuato dalla società fallita, revocabile vuoi come atto a titolo gratuito vuoi ai sensi dell'art. 67 l.fall.

Tale tesi non è stata accolta dalla Corte d'appello che ha ritenuto che vi fosse stata una deroga consensuale alle modalità di realizzo del pegno regolate dall'art. 2797 c.c. In senso contrario la curatela ricorrente deduce ora che la deroga è consentita, ai sensi dell'ultimo comma della norma ora citata, soltanto per quanto concerne le forme della vendita, che possono pertanto differire da quelle previste dalla legge (vendita al pubblico incanto o a mezzo di persona incaricata al prezzo corrente, quando la cosa abbia un prezzo di mercato), ma non prescinderebbe dalla necessità della previa intimazione a mezzo ufficiale giudiziario al debitore e dal rispetto del termine di



cinque giorni per consentire al debitore ed al terzo garante di proporre opposizione, forme previste senza possibilità di deroga dall'art. 2797 c.c.

In proposito occorre rilevare che, come è stato sottolineato da autorevole dottrina, lo scopo della previa intimazione a mezzo ufficiale giudiziario e del termine dilatorio prima della vendita coattiva della cosa oggetto del pegno, previsti dall'art. 2797 c.c., è di consentire al debitore ed al terzo datore del pegno di adempiere spontaneamente ovvero di proporre opposizione alla vendita. Ne deriva che la deroga a tali forme non fa venir meno la riferibilità della vendita alla realizzazione della garanzia pignoratizia quando essa sia il risultato dell'accordo intervenuto in proposito tra le parti, come appunto è avvenuto nel caso di specie.

Né può ritenersi che per effetto della consensualità della vendita e del successivo mandato a trasferirne il ricavato sul conto corrente della debitrice principale a diminuzione dell'esposizione della banca derivante dall'apertura di credito, sia venuto meno lo spossessamento della cosa oggetto della garanzia, con conseguente estinzione del pegno, come sostenuto dalla ricorrente. Una volta riconosciuto che la vendita consensuale costituisce attuazione del diritto del



creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del pegno, è evidente che le modalità concrete della vendita non possono essere considerate causa di cessazione del possesso in capo al creditore pignoratizio, proprio perché finalizzate alla realizzazione della garanzia tramite vendita del bene e soddisfacimento del creditore sul ricavato.

4. Il terzo motivo di ricorso è del pari infondato.

La ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia rigettato le domande subordinate di revoca dei pagamenti fondate sull'art. 67, comma 1, nn. 1 e 2 l.fall. in particolare a fronte della qualificazione di tali pagamenti come atti di notevole sproporzione ovvero come pagamenti effettuati con mezzi anormali.

In proposito correttamente la Corte d'appello ha sottolineato che tali pagamenti dovendosi ritenere effettuati in adempimento degli obblighi derivanti dalla fideiussione e dal pegno concessi dalla società fallita, non oggetto di domanda di revoca, non potevano rientrare nella previsione della disciplina dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, l.fall.

Giova soltanto precisare, integrando sul punto la motivazione della Corte d'appello, che i pagamenti effettuati da Imprenori nel modo già visto tramite il realizzo dei titoli e l'accredito del ricavato sul



conto corrente di Alval, non possono integrare un atto a titolo oneroso in cui la prestazione eseguita dal fallito sorpassa notevolmente ciò che a lui è stato dato secondo la previsione dell'art. 67, co. 1, n. 1 l.fall. perché, come s'è visto, Imprenori ha pagato un debito proprio, in adempimento dell'obbligo fideiussorio su di essa gravante. La curatela ricorrente insiste nel rilievo che la società fallita non avrebbe ricevuto alcun apprezzabile vantaggio dall'operazione, salvo la surrogazione ex lege nei diritti di Alval, che non era in condizioni di adempiere. Tale rilievo non tiene conto del fatto che la Corte d'appello ha accertato, come già si è detto, che il conto corrente intrattenuto da Alval era bloccato, accertamento che implicava l'avvenuta revoca dell'apertura di credito e la scadenza del debito. Di conseguenza la società fallita ha pagato un debito proprio, ormai scaduto, che trovava causa nella fideiussione prestata, avendo peraltro, come ha accertato la Corte d'appello, un apprezzabile interesse a farlo per evitare ulteriori oneri che sarebbero maturati in ragione della perdurante insolvenza di Alval.

Per gli stessi motivi il pagamento non può essere definito come effettuato con mezzi anormali, e come



tale revocabile ex art. 67, co. 1, n. 2 l.fall. Come già si è visto, la consensuale vendita dei titoli, il loro accredito sul conto corrente di Imprenori e il successivo ordine di trasferimento della provvista così ricavata sul conto di Alval a tacitazione delle ragioni di credito della banca, non costituiscono altro che adempimento dell'obbligo fideiussorio e realizzo, nelle forme consensualmente pattuite, del pegno gravante sui titoli. Anche in questo caso, dunque, non vi è un pagamento effettuato con mezzi anormali, ma un realizzo della garanzia sia fideiussoria sia pignoratizia in forme consensualmente pattuite, equipollenti a quelle previste dalla legge.

5. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 18.100, di cui euro 18.000 per onorari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in euro 18.100, di cui euro 18.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, addì 24 aprile 2008.

IL CONSIGLIERE Est.

IL PRESIDENTE

CANCELLIERE
Andrea Bianchi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Civile

Depositato 20 MAG. 2008

II

~~IL CANCELLIERE~~